

SCHEMA DI CONVENZIONE

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEI GIARDINI/PARCHI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 LEGGE N. 381/1991

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Camerino ,

TRA

Il Comune di Camerino, C.F. 00276830437, partita IVA 00139900435, con sede provvisoria in Camerino Via Le Mosse n. 10, rappresentato dal Responsabile del Settore 3^ Ing. Marco Orioli, giusto Decreto Sindacale n. 1/2020, con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

E

Società Cooperativa Sociale _____ avente sede in _____ Via _____, C.F. _____ e Partita IVA _____ iscritta all'albo regionale delle Cooperative Sociali, sezione B, con provvedimento _____ nella persona del suo legale rappresentante _____ Nato/a a _____ il _____ e residente in _____ abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione/autorizzato in virtù del seguente atto _____;

PREMESSO CHE:

- l'art. 5 della Legge 381/1991, così come modificato dall'art. 1, c. 610, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che consente agli enti pubblici in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con le Cooperative sociali di tipo B per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1, comma 1, lett.b) della Legge 381/1991, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della legge medesima. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
- l'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 che detta la disciplina sulle soglie di rilevanza comunitaria e sui metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
l'art. 36, comma 1, del Dlgs n. 50/2016 che costituisce un corollario del principio di non discriminazione ed ha carattere oggettivo, in quanto è diretto a garantire una concorrenza effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell'esecuzione degli affidamenti; questo principio si applica altresì alle procedure di convenzionamento con le cooperative sociali volte a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate articolo 5 della legge n. 381/1991;
la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha modificato l'art. 5 comma 1 della citata legge 381/1991, stabilendo che l'affidamento delle convenzioni di cui si tratta sia preceduto da un confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
- la L.R. n. 34 del 18 dicembre 2001 "Promozione e sviluppo della cooperazione sociale" con la quale, tra gli altri provvedimenti ivi contenuti, la Regione Marche ha istituito e regolamentato l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ed ha demandato alla Giunta regionale l'approvazione

del tariffario, dei criteri per l'affidamento dei servizi, nonché degli schemi delle convenzioni tra le cooperative sociali e gli Enti territoriali operanti nelle materie di competenza regionale;

- la DGRM n. 569 del 12.05.2014 con la quale la Regione Marche è intervenuta per disciplinare quanto sopra;
- l'allegato "C" alla citata DGRM n. 569/2014, recante i criteri e le indicazioni operative per l'affidamento di contratti per la fornitura di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali e educativi alle Cooperative Sociali di tipo B e loro consorzi, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 10;
- la deliberazione dell'ANAC n. 32 del 20.01.2016 recante le linee guida per l'affidamento di servizi a cooperative sociali - ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991;
- l'allegato IX e gli artt. 112 e 143 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi;
- con determinazione n. XXXX del XXXXX del Settore 3[^], è stata indetta una gara telematica per l'affidamento diretto previa acquisizione DI OFFERTE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" ISCRITTE NELL'ELENCO REGIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEI GIARDINI/PARCHI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 381/1991;
- con determinazione n. ____ del _____ del Responsabile del 3[^], all'esito della suddetta procedura di gara, veniva affidato il servizio di manutenzione e cura dei Giardini/parchi pubblici del Comune di Camerino alla Cooperativa sociale _____ (declaratoria di efficacia con determinazione n. _____ del _____ R.G. n. _____);
- la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
- alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il _____ per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il _____ per cento sono donne;
- la Cooperativa Sociale, è iscritta nell'albo regionale delle Cooperative Sociali sezione B con atto n. _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO – FINALITA'

La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

servizio di manutenzione dei giardini/parchi pubblici del territorio comunale e, su richiesta dell'Ente, manutenzione e cura del verde pubblico comunale delle aree di seguito identificate:

- a) In maniera prevalente:
 - Giardini La Rocca BORGESCA;
 - Parco le Vallicelle;
 - Giardini/area giochi Montagnano;
 - Gioco del Pallone/Scarpata Monumento dei Caduti in Viale Giacomo Leopardi;
 - Loc. San Paolo;
- b) per esigenze prevedibili ma non puntualmente definibili:
 - Aree verdi del territorio comunale su richiesta del Comune

Prestazioni dell'Appaltatore

Il servizio di manutenzione dei giardini/parchi pubblici del territorio comunale di cui al precedente punto 2 lettera a), consiste in:

1. Pulizia dell'area a verde comprensiva di raccolta e rimozione di rifiuti di ogni genere (carta, vetro, plastica, lattine, ecc.), della vegetazione avventizia e delle foglie. L'attività comprende anche lo spazzamento delle superfici pavimentate e/o di viabilità pedonale interna all'area verde o piazza, e raccolta e rimozione dei rifiuti di ogni genere ivi presenti. La competenza della pulizia e spazzamento è intesa fino al limite del ciglio stradale, comprendendo il marciapiede che delimita la piazza o l'area quale pertinenza delle medesime. Le coperture delle superfici di pertinenza delle aree verdi o piazze, possono risultare di varia natura: pavimentate, bitumate, mattonelle autobloccanti, lastre cementizie, ghiaia;
2. Svuotamento cestini portarifiuti e conferimento, compreso l'onere di smaltimento, in impianto autorizzato, secondo la normativa vigente in merito, di ogni materiale di qualsiasi natura, dimensione o provenienza presente sulle aree verdi;
3. Manutenzione vegetativa tosatura dei prati per tutte le classi di appartenenza, tali operazioni devono essere eseguite nel rispetto dei seguenti criteri qualitativi:
 - altezza minima di taglio non inferiore a 4 cm.;
 - uniformità dell'altezza di taglio su tutta la superficie a prato;
 - assenza di ciuffi d'erba residui alla base degli alberi, lungo i bordi e ai margini di cordoli, superfici pavimentate, manufatti;
 - assenza di cumuli di erba tagliata;
 - raccolta obbligatoria dell'erba per ogni taglio;
 - rifilatura dei bordi, dei margini dei vialetti e delle superfici pavimentate, lungo le recinzioni, gli ostacoli e i manufatti in genere, alla base degli alberi, delle siepi e degli arbusti presenti nell'area;
 - evitare sempre, con ogni accorgimento possibile, di provocare danni alla vegetazione arborea e arbustiva presente nell'area (urti-abrasioni-scorcecciature-lacerazioni).
 - il lavoro dovrà presentarsi accurato e completo;
4. Manutenzione del verde potatura e riprofilatura di siepi – tali lavorazioni consistono nel contenimento a mezzo potatura di tutte le siepi, ed è comunque da intendersi comprensiva delle relative opere colturali complementari. Si provvederà, contemporaneamente alla potatura, all'asportazione di tutte le specie infestanti (previa eradicazione delle medesime) sia erbacee, sia arbustive che arboree, anche se sviluppatasi ad altezze nettamente superiori a quella complessiva della siepe. Il materiale di risulta dovrà essere immediatamente asportato e correttamente conferito in impianto autorizzato di compostaggio (nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti). Il taglio va effettuato comunque in modo tale che al termine delle operazioni le siepi già adulte abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle in fase di accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore, nel più breve tempo possibile. L'Appaltatore potrà, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché ciò

permetta una regolare e perfetta esecuzione del lavoro, provocando il minimo di lesioni e ferite alle piante. Durante le operazioni di potatura l'Appaltatore provvede alla rimonda, ossia all'asportazione totale di quei rami, anche se morti o irrimediabilmente ammalati e all'eliminazione (previa eradicazione) di interamente morte. Il lavoro dovrà presentarsi accurato e complete;

necessario
dovrà
principali,
piante

5. Manutenzione delle aiuole fiorite presenti – Dovrà essere garantita la manutenzione delle aiuole fiorite presenti nelle aree verdi, estirpazione delle essenze infestanti presenti, sarchiatura del terreno, concimazione e alla bisogna interventi di irrigazione di soccorso;
6. Manutenzione delle fioriere ed aiuole – Dovrà essere garantita la manutenzione delle fioriere per tutto il mese. La lavorazione consiste nella manutenzione delle piante ornamentali perenni con operazioni di concimazione del terreno, interventi antiparassitari, potatura degli arbusti e interventi di irrigazione di soccorso;
7. Spollonatura e pulizia del fusto degli alberi compresi nelle aree verdi – La lavorazione consiste nel taglio a filo terra evitando il rilascio dei monconi da effettuarsi sul fusto e sui rami principali; da effettuarsi in base alla necessità. Ogni intervento sarà completo di raccolta e pulizia del sito, incluso il conferimento e lo smaltimento del materiale di risulta;
8. Innaffiatura di soccorso – Tale innaffiatura dovrà essere garantita quando necessario su aiuole fiorite, fioriere e prati non irrigati meccanicamente. Manutenzione generale impianti di irrigazione;
9. Pulizia manuale o meccanica dei viali inghiaiaiati o pavimentati avendo cura di rimuovere qualsiasi erbacce o graminacee presente, tale attività dovrà essere effettuata ogni qual volta si renda necessaria al fine di garantire il perfetto stato di decoro, funzionalità e sicurezza di tali viali;

AREE	TAGLIO ERBA	SVUOTAMENTO CESTINI	TAGLIO SIEPI E PICCOLA MANUTENZIONE AIUOLE	RACCOLTA FOGLIE
	n. tagli previsti	periodicità	n. interventi previsti	n. interventi previsti
ROCCA BORGESCA	13	3 volte a settimana	5	8
AREA VALLICELLE	5	2 volte a settimana	6	6
GIOCO DEL PALLONE/ SCARPATA MONUMENTO DEI CADUTI	5	3 volte a settimana	3	5
AREA MONTAGNANO	5	1 volta a settimana	2	6
AREA S. PAOLO	5	1 volta a settimana	2	6

1.b Il servizio di manutenzione dei giardini/parchi pubblici del territorio comunale di cui al precedente punto 1 lettera b), consiste nella manutenzione e cura degli ulteriori spazi verdi pubblici del territorio del Comune di Camerino non indicati al punto 1 lettera a) della presente convenzione,

da eseguirsi sulla scorta di richiesta formale dell'Ufficio e conseguente contabilizzazione sulla base delle attività effettivamente richieste e svolte.

10. Creazione/mantenimento di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio

_____, attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui alla lettera a);

11. attivazione di n. ____attività formative

ART. 2 (DURATA)

La durata del presente appalto è fissata fino al 31.12.2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'aggiudicazione dell'incarico, prorogabile per ulteriori anni 1 (ovvero sino al 31.12.2022) mediante comunicazione formale da parte del Comune di Camerino, da trasmettersi con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto al termine di durata sopra indicato. In mancanza, il contratto è da intendersi concluso alla data del 31.12.2021.

(eventuale) Le parti danno atto che, in via d'urgenza, è stato dato avvio anticipato all'esecuzione del servizio in data ____/____/2021.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna ed obbliga ad accettare tale eventuale proroga alle medesime condizioni tutte, nessuna esclusa, previste dalla presente convenzione.

Alla data di scadenza della convenzione, in assenza di formale comunicazione da parte del Comune di Camerino, la stessa si intenderà conclusa alla data del 31.12.2021.

ART. 3

(MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E RACCORDO CON GLI UFFICI DELL'ENTE)

La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire il servizio secondo le modalità ed i tempi indicati nella presente convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale.

La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione del servizio in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5 della legge 381/1991.

Il Comune di Camerino individua il Responsabile del procedimento nella Dott.ssa Manuela Marsili, Istruttore amministrativo del Settore 3^a - Ufficio Ambiente, quale referente per la gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell'attuazione della presente convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

ART. 4

(PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EVENTUALI)

La Cooperativa si obbliga fin d'ora ad eseguire prestazioni "a chiamata" di cui all'art. 1.b, fino

all'importo stabilito per tale servizio.

ART. 5
(PERSONALE IMPIEGATO, REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E NOMINA DEI REFERENTI DELLE ATTIVITÀ)

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n. ____ lavoratori, di cui n. ____ persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate). Il personale di sesso femminile è dato da n. ____ lavoratrici, di cui n. ____ persone svantaggiate.

Il referente nominato dalla Cooperativa è _____

Ogni eventuale variazione dei soggetti impiegati nel servizio deve essere previamente comunicata all'Ente e debitamente motivata.

La Cooperativa Sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della Convenzione.

Il personale deve osservare nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale.

ART. 6
(INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE)

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate ed ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate. Il Comune di Camerino si riserva la facoltà di effettuare dei controlli di verifica dell'attuazione dei piani di inserimento.

Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, il Comune, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.

ART. 7
(FORMAZIONE DEL PERSONALE)

Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte:

ART. 8
(CONTRATTI DI LAVORO)

La cooperativa si impegna a:

- osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti;
- rispettare nei riguardi del personale dipendente degli obblighi retributivi e contributivi, con riguardo anche alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

ART. 9
(SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI)

La Cooperativa è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti durante l'esecuzione delle prestazioni

La Cooperativa, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, ha l'obbligo di presentare il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da essa svolte nell'ambito del servizio svolto, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs. 81/08, il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza, oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze. La Cooperativa si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

La Cooperativa si impegna a consentire all'Ente di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

ART. 10
(CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO)

L'importo della presente convenzione, quale corrispettivo del servizio oggetto di appalto, è pari a EUR, IVA esclusa.

Il pagamento del corrispettivo dovuto alla cooperativa sociale per il servizio svolto verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di cui trattasi, previa ricezione da parte del Comune del report timbrato e sottoscritto attestante le prestazioni eseguite con indicazione delle ore effettuate, del luogo e della tipologia d'intervento. La Cooperativa è tenuta, inoltre, a presentare al Comune una relazione finale – da presentare alla scadenza del termine del contratto e/o comunque prima dell'eventuale proroga dello stesso, contenente la descrizione dell'attività svolta, le indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione insieme a quella relativa allo stato d'attuazione del programma d'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. La presentazione della citata relazione è propedeutica al pagamento della fattura relativa all'ultimo mese di servizio.

Le fatture dovranno essere emesse con scadenza di pagamento a giorni centoventi (120), ai sensi del disposto dell'art. 37 del D.Lgs 189/2016 e s.m.i., in considerazione del fatto che il Comune di Camerino, con **propria** Determinazione n. 22 del 26.02.2021 del Settore 2^a RG n. 286, ha esercitato la facoltà di avvalersi del termine massimo per i pagamenti di 120 giorni, ai sensi **del medesimo articolo**. Il pagamento delle fatture avverrà con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti subordinatamente all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Verrà liquidato il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni effettivamente eseguite.

ART. 11
(GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE)

La Cooperativa ha presentato:

- 1) garanzia definitiva pari ad €, agli atti dell'Ente con Prot. n. ____ del _____,
- 2) Polizza di assicurazione per danni/responsabilità civile n. _____ del _____ emessa da _____, la quale deve assicurare il Comune di Camerino contro la responsabilità civile per danni

causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio affidato, con un massimale pari ad €, agli atti dell'Ente con Prot. N. ____ del _____,

ART. 12

(VERIFICA, VIGILANZA E VALUTAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, al Comune spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell'attività svolta; nello specifico il Comune potrà disporre, in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- a) l'osservanza degli adempimenti previsti;
- b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- c) il rispetto degli utenti dei servizi.

Gli esiti delle eventuali verifiche saranno trasmessi al responsabile della cooperativa.

La Cooperativa dovrà prevedere modi e forme di controllo con cadenza mensile sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti.

La Cooperativa è tenuta, inoltre, a presentare al Comune una relazione – alla termine della convenzione – contenente la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento, le indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione insieme a quella relativa allo stato d'attuazione del programma d'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Il pagamento dell'ultima mensilità è subordinato alla ricezione della citata relazione.

ART. 13

(SOSPENSIONE E RISOLUZIONE)

Sospensione

L'Amministrazione, in caso d'esigenze speciali o particolari si riserva il diritto di sospendere, in qualsiasi momento, anche temporaneamente, mediante comunicazione a mezzo di Pec, il servizio di manutenzione degli spazi pubblici del Comune di Camerino, di cui al presente atto e di riprenderlo a suo insindacabile giudizio, senza che l'impresa possa pretendere indennizzi a qualsiasi titolo o ragione, ivi compresi quelli a titolo risarcitorio, ovvero compensi di sorta all'infuori di quelli contemplati nell'accluso elenco per il servizio eseguito.

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

E' facoltà dell'Ente di risolvere unilateralmente il contratto quando l'affidatario del servizio si rende colpevole di frode o inadempimento grave. In tali casi, la risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale contestazione o diffida da parte dell'Ente che prescriva quanto l'affidataria del servizio debba fare per mettersi in regola per i propri obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento, qualora sia possibile sanare l'inadempienza. Trascorso tale termine senza che l'affidatario del servizio abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimate, l'Ente procederà alla risoluzione espressa del contratto. La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dall'Ente all'appaltante.

In caso di risoluzione, all'impresa non spetterà altro che la sola liquidazione delle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto d'alcun indennizzo di sorta.

Da tale liquidazione saranno scomputati, eventualmente, le spese per l'esecuzione dei lavori d'ufficio e fatto, comunque, salvo il danno subito dall'Amministrazione.

In ogni caso, il Comune si riserva di risolvere di diritto la convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa diffida, nei seguenti casi:

- cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali sez. B;
- mancato rispetto della quota del 30% di personale svantaggiato come richiesto dall'art.4 comma 2 della legge 381/1991;
- applicazione di retribuzione al personale dipendente non conforme al C.C.N.L. delle cooperative sociali;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- subappalto o cessione del contratto.

La convenzione, inoltre, potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per mutuo consenso delle parti, ai sensi dell'art. 1372 C.C.

ART. 14 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CODICE DI COMPORTAMENTO)

La cooperativa dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Sulle fatture da trasmettere al Comune dovrà essere indicato:

- il c/corrente dedicato;
- il C.I.G. riferito al servizio oggetto di convenzione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara all'Affidatario che intende avvalersi della clausola risolutiva.

L'Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare il codice di comportamento del Comune di Camerino, la violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà dell'Amministrazione di risolvere la convenzione.

ART. 15 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La cooperativa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'Affidatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Istituzione di

cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla cooperativa se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

La cooperativa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che la cooperativa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare in particolare il Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016.

ART.16 (CONTROVERSIE)

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Macerata.

ART. 17 (SPESE DI CONTRATTO)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa sociale.

ART. 18 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito del servizio regolato dalla presente convenzione.

Il Comune di Camerino

La Cooperativa sociale di tipo B
